



# **REGOLAMENTO ORGANI DI RAPPRESENTANZA DEGLI OSPITI E DEI PARENTI DEGLI OSPITI**

**FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS**

Aggiornamento adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/11/2023

## PREMESSA

Premesso che Fondazione Benefattori Cremaschi nella propria mission esprime la tensione a garantire forme di partecipazione sia delle istituzioni che del territorio che nel proprio Statuto prevede a tal fine all'art. 16 un organismo di rappresentanza degli Ospiti e Parenti denominato "Consiglio degli Ospiti e Parenti".

Ritenuto che l'organismo di rappresentanza degli Ospiti e Parenti, così come riformulato all'art. 16 dello Statuto della Fondazione nell'anno 2019 e sottoposto a clausola sospensiva sino all'iscrizione al RUNTS, è concepito per essere un anello di congiunzione tra Famiglie ed Ente, a garanzia di un costante accompagnamento nel vivere la dimensione comunitaria della Struttura mediante una fattiva e costruttiva collaborazione che metta al centro il rafforzamento del dialogo ed il confronto costante tra le parti, a beneficio della qualità dei servizi e dell'accoglienza dell'Ospite, nonché della tempestiva diffusione delle informazioni; la formulazione di suggerimenti e proposte per la promozione di iniziative integrative per la quotidianità di tutti gli Ospiti, ragioni tali per cui l'organismo di rappresentanza possa assumere la veste di Comitato.

Ritenuto altresì che Fondazione opera secondo Principi e Valori che guidano la Mission dell'Ente tra cui:

- *Qualità delle cure*: prestare la massima attenzione alla qualità delle cure sviluppando un modello di assistenza interdisciplinare a forte caratterizzazione geriatrica e riabilitativa;
- *Qualità della vita*: offrire un ambiente di vita gradevole, confortevole e fruibile da Persone con autonomia e autosufficienza ridotte, animando le giornate attraverso iniziative di carattere sociale, culturale e ricreativo;
- *Centralità della persona*: garantire, nell'erogazione delle prestazioni assistenziali, sanitarie, alberghiere e amministrative, la libertà e la dignità personale, lo sviluppo della personalità, il rispetto delle convinzioni religiose ed opinioni politiche, il diritto di partecipazione nel rispetto dei regolamenti;
- *Universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso*: i servizi sono organizzati in modo da raggiungere il maggior numero possibile di Beneficiari; tutti gli aventi diritto devono essere posti effettivamente in grado di poterne fruire, anche in relazione ai principi di pubblicità e trasparenza;
- *Integrazione nella rete dei servizi socio-sanitari del territorio*: ricercare e sviluppare forme di collaborazione con i servizi sociali e sanitari del Territorio, attraverso risposte integrate e coordinate ai bisogni della Persona Anziana;

- *Apertura alla Comunità cittadina*: facilitare l'accesso dei Cittadini alle attività di Fondazione, offrendo occasioni di incontro e di scambio di esperienze;
- *Valorizzazione del ruolo dei familiari*: favorire la partecipazione dei Familiari alla vita delle strutture, informandoli con regolarità sulle attività sociali, educative e culturali organizzate al suo interno, mediante idonee forme di comunicazione;
- *Partecipazione e volontariato*: valorizzare le Associazioni di tutela dei diritti del Cittadino e del Volontariato, coinvolgendole nel raggiungimento dei fini istituzionali, nel rispetto dei regolamenti interni;

Convenuto di modificare il regolamento vigente integrandolo con quanto previsto dallo Statuto e delineando un organismo di rappresentanza degli Ospiti e Parenti denominato "Comitato"

## **ART. 1 - COSTITUZIONE**

1. In osservanza a quanto disposto dall'art. 16 del vigente Statuto della Fondazione Benefattori Cremaschi – Onlus, il Consiglio di Amministrazione favorisce e promuove ogni forma di aggregazione degli Ospiti e dei loro Familiari costituendo un organismo rappresentativo denominato "Comitato di Rappresentanza degli Ospiti" (di seguito nel testo Comitato) che rappresenti esigenze ed interessi degli Ospiti dei servizi residenziali e semi-residenziali (RSA, CDI) e dei loro Familiari
2. La costituzione del Comitato nonché le sue funzioni, composizione e le sue modalità di funzionamento sono definite dal presente Regolamento.

## **ART. 2 - FUNZIONI**

1. Oltre a quanto previsto dallo Statuto le funzioni del Comitato sono:
  - svolgere un ruolo di confronto e collegamento tra Ospiti, Familiari, Volontari e Fondazione Benefattori Cremaschi;
  - collaborare a rendere efficace e diffusa l'informazione sulle attività/progettualità della Fondazione Benefattori Cremaschi nonché suggerire e sostenere, in accordo con il Consiglio d'Amministrazione e le Direzioni, iniziative informative, formative e per promuovere socialità e relazioni, rivolte a Familiari e alla Cittadinanza;
  - collaborare con il Personale ed i Volontari nella realizzazione di attività e progettualità;
  - raccogliere, le istanze degli Ospiti e dei Familiari al fine di farne oggetto di valutazione e proposte;
  - promuovere la conoscenza del Comitato, delle sue funzioni e attività secondo modalità definite con Fondazione Benefattori Cremaschi;

2. Il Comitato è tenuto a rispettare lo Statuto della Fondazione Benefattori Cremaschi ed ogni altro regolamento e provvedimento adottato dalla stessa nonché le normative vigenti.

### **ART. 3 - COMPOSIZIONE**

1. Il Comitato è composto da 5 membri in rappresentanza degli Ospiti; affinché venga costituito e necessaria l'elezione di almeno 3 membri;
2. Oltre ai membri del Comitato, partecipano di diritto: il Presidente o delegato del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Socio Sanitario ed il Direttore Sanitario o loro delegati, il Direttore Gestionale RSA/CDI.
3. Fondazione Benefattori Cremaschi, attraverso i membri di diritto, può invitare i rappresentanti delle Associazioni di volontariato coinvolte nelle attività/progettualità con gli Ospiti e Familiari, rappresentanti dell'associazionismo attivo nell'ambito delle Persone Anziane, esperti in ambito tecnico-scientifico.

### **ART. 4 - COMPITI DEL PRESIDENTE, DEL SEGRETARIO E DEI MEMBRI DEL COMITATO**

1. Nella prima riunione i membri del Comitato eleggeranno al loro interno il Presidente, il Vice Presidente con funzioni vicarie ed il Segretario.
2. Sono compiti del Presidente:
  - rappresentare il Comitato nei rapporti con le Direzioni ed il Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
  - rappresentare presso la Direzione Gestionale RSA/CDI problematiche e proposte evidenziate da Ospiti e Familiari;
  - convocare periodicamente le riunioni del Comitato.
3. Il Segretario è tenuto a redigere i verbali delle riunioni del Comitato. I verbali saranno consegnati e messi a disposizione della Fondazione presso l'ufficio Segreteria.
4. Ogni membro del Comitato è tenuto a:
  - collaborare con gli altri membri
  - raccogliere in forma scritta le istanze degli Ospiti e dei Familiari e segnalarle all'interno del Comitato per farne oggetto di valutazione
  - promuovere e favorire un clima costruttivo di convivenza, al fine di migliorare i rapporti tra Fondazione Benefattori Cremaschi, Ospiti, Familiari, Associazioni di volontariato
  - svolgere il proprio mandato con responsabilità nel rispetto del presente Regolamento.

5. La Direzione Generale, Socio Sanitaria e Sanitaria della Fondazione si impegnano, direttamente o per tramite dei propri delegati, ad aggiornare il Comitato sulle iniziative e attività intraprese, nonché i principali atti programmatici relativi all'Ente.

## **ART. 5 - ELEZIONE**

1. Il diritto di voto è esercitato dall'utente o dal sottoscrittore del contratto. E' possibile delegare altra persona purché legata da vincolo di parentela con l'Ospite. Ogni elettore può essere titolare di massimo una delega.
2. La lista degli aventi diritto al voto è predisposta dalla Fondazione Benefattori Cremaschi.
3. Possono essere eletti nel Comitato il familiare di riferimento (sottoscrittore del Contratto) o il Tutore o l'Amministratore di Sostegno, se nominato.
4. I candidati non devono avere pendenze/contezioli aperti nei confronti della Fondazione.
5. Il diritto di voto e l'eleggibilità sono subordinati alla fruizione del servizio da parte dell'Ospite al momento dell'indizione delle elezioni.
6. Le candidature a componente del Comitato devono essere presentate su apposito modulo messo a disposizione della Fondazione.
7. Entro 15 giorni dalla data delle elezioni i candidati devono presentare il modulo predisposto come da specifiche indicate nell'Avviso di indizione.
8. Le liste dei candidati saranno pubblicate sul sito web della Fondazione ed esposte nelle bacheche in ogni sede di servizio almeno 10 giorni prima della data delle elezioni.
9. Le elezioni sono indette dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione con apposito avviso almeno 30 giorni prima della data fissata, con l'indicazione del giorno, degli orari e del luogo di collocazione delle urne per la raccolta delle schede elettorali, vidimate.
10. Le schede elettorali sono consegnate agli aventi diritto dal personale della Fondazione incaricato.
11. Ogni elettore che riceve la scheda elettorale ha diritto di eleggere i propri rappresentanti esprimendo un massimo di 3 preferenze.
12. Successivamente alla/e data/date verrà indetto lo scrutinio, in forma pubblica, al quale presenzieranno:
  - due dei candidati disponibili a presidiare il seggio
  - un delegato di Fondazione Benefattori Cremaschi
13. Al delegato di Fondazione Benefattori Cremaschi è affidato il compito di verificare la correttezza delle procedure di votazione.

## **ART. 6 - INELEGGIBILITÀ**

1. Sono ineleggibili a membri del Comitato, gli Assessori e i Consiglieri del Comune di Crema, i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Benefattori Cremaschi, i Dipendenti di Fondazione Benefattori Cremaschi, nonché i loro Parenti ed Affini entro il terzo grado.

## **ART. 7 - DURATA DEL COMITATO**

1. Il Comitato dura in carica 2 anni dalla data della proclamazione degli Eletti e comunque sino all'avvio delle procedure di rinnovo.
2. I membri del Comitato decadono in caso di cessazione della qualità di “Familiare” per decesso o dimissione dell'Ospite.
3. Eventuali dimissioni volontarie da membro del Comitato dovranno essere formalizzate in forma scritta al Presidente del Comitato ed al Presidente del Consiglio della Fondazione Benefattori Cremaschi.
4. I membri che cessano dalla carica vengono sostituiti, qualora il numero sia inferiore a 3, dai primi dei non Eletti; qualora non vi siano persone in lista, il Comitato resta valido a tutti gli effetti fino a quando mantiene almeno 3 membri effettivi.

## **ART. 8 - RIUNIONI DEL COMITATO**

1. Il Comitato si riunisce di norma ogni sei mesi su convocazione del Presidente del Comitato o:
  - su richiesta del Presidente stesso;
  - su richiesta di almeno tre membri;
  - su richiesta del Presidente o della Direzione Generale di Fondazione Benefattori Cremaschi.
2. Il Presidente del Comitato farà pervenire ai membri, al Presidente e alla Direzione di Fondazione Benefattori Cremaschi idonea comunicazione della data e ordine del giorno delle riunioni del Comitato stesso.
3. I membri del Comitato sono tenuti a partecipare regolarmente alle riunioni.
4. Le riunioni del Comitato sono valide se vi partecipa almeno la metà dei membri eletti. Fondazione Benefattori Cremaschi metterà a disposizione del Comitato una sala non di destinazione esclusiva per le riunioni ed uno spazio nelle bacheche per promuovere le proprie attività all'interno del servizio rappresentato (RSA, CDI).

## **ART. 9 - PRIVACY**

1. E' fatto obbligo a tutti i membri del Comitato di mantenere riservatezza circa gli argomenti trattati che riguardano persone o situazioni specifiche, nonché di rispettare le disposizioni previste dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali UE 2016/ 679.

**ART. 10 - NORME TRANSITORIE**

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa rinvio allo Statuto di Fondazione Benefattori Cremaschi, nonché alle eventuali disposizioni nazionali e regionali in materia.